

Pubblicato il 24/09/2025

N. 07511/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09999/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9999 del 2021, proposto dai signori Calogero Ingrilli, **omissis**,
rappresentati e difesi dagli avvocati **omissis** Calogero Ingrilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Calogero Ingrilli in Capo d'Orlando, via Alessandro Volta, 34;

contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma,

Sezione prima, n. 9484/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e udito per la parte appellante l'avvocato

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

I.- L'OGGETTO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Con la presente ordinanza si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 (*Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio*), comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

In particolare, è censurata la previsione secondo cui *La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.*

II.- IL FATTO E LA RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO.

1.- I ricorrenti di cui in epigrafe, nelle loro rispettive qualità di vice procuratori onorari della Repubblica e di giudici onorari di Tribunale, sul presupposto di aver svolto, a seguito di nomina avvenuta con decreto ministeriale, la funzione di giudici onorari per molti anni, hanno proposto il ricorso n. 3471/2016,

dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, per il riconoscimento:

- *del diritto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, Ministero della Giustizia, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, mediante stabilizzazione nei ruoli della magistratura professionale secondo la rispettiva anzianità di servizio;*
- *del diritto al pagamento della retribuzione pro-die proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo pieno e indeterminato;*
- *del diritto allo stesso trattamento assistenziale e previdenziale dei magistrati di ruolo, con la ricostruzione della carriera con tutti i benefici economici e normativi in base all'anzianità di servizio per il periodo pre ruolo in maniera integrale con interessi e rivalutazione economica;*
- *in subordine, il risarcimento del danno per abuso di proroghe per legge del rapporto di lavoro subordinato nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre a interessi e rivalutazione economica.*

2.- A soddisfacimento delle proprie pretese, hanno invocato l'applicazione della disciplina contenuta agli articoli 4, da 42-bis a 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72, del Regio Decreto n. 12 del 1941, mentre hanno escluso l'applicazione di quella nuova, in gran parte abrogativa della prima, recata dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, in quanto il ricorso di primo grado era stato depositato prima della entrata in vigore della suddetta novella (precisamente, il ricorso era stato depositato in data 23 marzo 2016).

3.- A loro dire, in particolare, il rapporto onorario pregresso, regolato sulla base delle richiamate previsioni di cui al cit. R.D. n. 12/1941, si era svolto in contrasto con il diritto dell'Unione, e precisamente con:

- a) la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;
- b) la clausola 2, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;
- c) la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;
- d) la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999;
- e) la direttiva 2003/88/CE;
- f) il punto 5 della Carta Comunitaria dei Diritti Sociali Fondamentali Dei Lavoratori (Strasburgo 9/12/1989);
- g) la Raccomandazione CM/Racc. (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri?.

4.- Con la sentenza n. 9484 del 9 giugno 2021, qui impugnata, l'adito TAR del Lazio ha respinto tutte le domande proposte e previa riqualificazione, *ex officio*, di quella tesa al riconoscimento della equiparazione allo *status* dei magistrati professionali, come domanda volta, invece, ad ottenere la costituzione *ex novo* di un rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, ne ha dichiarato il difetto di giurisdizione, tuttavia compensando le spese del giudizio.

5.- L'appello ha censurato il travisamento dell'oggetto delle domande proposte e l'ingiusta loro reiezione da parte del primo giudice, oltre al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

In sintesi, si è sostenuto che i ricorrenti non avrebbero giammai reclamato il riconoscimento della qualifica di magistrato ordinario, in quanto già lo sarebbero, magistrati ordinari, per il fatto di appartenere all'ordine giudiziario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e degli artt. 102

e 106, della Costituzione; inoltre, che tutte le domande proposte miravano ad ottenere la equiparazione del proprio trattamento economico e giuridico a quello riconosciuto al magistrato ordinario professionale, e non già la costituzione *ex novo* di un rapporto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, essendosi reclamata la stabilizzazione, in mancanza di altra specifica sanzione, al solo scopo di porre fine agli effetti pregiudizievoli derivanti dalla abusiva e reiterata proroga dei decreti di nomina, attraverso leggi dello Stato.

6.- Il Ministero della Giustizia ha domandato la riezione dell'appello, contestando la equiparabilità della figura del magistrato onorario a quella del magistrato professionale, sulla base di diversi elementi, tra cui l'assenza del concorso pubblico ai fini dell'accesso al servizio, la diversa e minore qualità e quantità del lavoro svolto dal magistrato onorario, la compatibilità della funzione di magistrato onorario con altre attività professionali, a differenza del funzionario pubblico. Ha inoltre contestato l'accertamento dell'abuso dei contratti a termine, evidenziando che ogni incarico del magistrato onorario è da considerarsi come nuovo incarico.

7.- Con l'ordinanza collegiale 26 gennaio 2023, n. 906, la Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, con riferimento alle domande aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alle ferie retribuite e alla tutela assistenziale e previdenziale e al risarcimento del danno in conseguenza della abusiva reiterazione dei contratti a termine, i seguenti quesiti interpretativi:

- SE l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per i giudici onorari di Tribunale e per i vice procuratori onorari della Repubblica, alcun diritto alla corresponsione dell'indennità durante il periodo feriale di

sospensione delle attività ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

- SE la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale il rapporto di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari, qualificabile come rapporto di servizio e non quale rapporto di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica, per il quale sia previsto un regime articolato su un iniziale atto di nomina ed una sola successiva riconferma, possa divenire oggetto di svariate proroghe contenute in leggi di rango statale, in assenza di sanzioni effettive e dissuasive e in mancanza della possibilità di trasformare detti rapporti in contratti di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica a tempo indeterminato, in una situazione di fatto che potrebbe avere prodotto effetti favorevoli compensativi nella sfera giuridica dei destinatari, essendo stati, gli stessi, investiti della proroga nelle funzioni in modo sostanzialmente automatico per un ulteriore periodo di tempo.

Con riferimento, invece, alle domande aventi ad oggetto il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, e il diritto al pagamento della retribuzione pro-die proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo, ha invece ritenuto insussistenti i presupposti del rinvio pregiudiziale, rilevando come in materia la Corte di Giustizia si fosse già sufficientemente pronunciata (ECLI:EU:C:2020:572, C-658/18 UX contro Governo della Repubblica Italiana, sentenza del 16 luglio 2020; ECLI:EU:C:2022:23, Causa C-236/20 PG contro Ministero della Giustizia, sentenza del 7 aprile 2022).

8.- Con la sentenza 27 giugno 2024, n. 41 (in C-41/23), la Sezione VI della CGUE ha dichiarato:

1) *L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4*

novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

9.- Nel frattempo, i ricorrenti **omissis**

hanno espletato, superandola, la procedura di conferma introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 629 e ss), che ha previsto, per i magistrati onorari in servizio alla data del 1° gennaio 2022, la possibilità di essere confermati sino al compimento del settantesimo anno di età, all'esito del superamento di una procedura valutativa, senza più necessità di rinnovi o conferme intermedie, così definitivamente stabilizzandosi con il D.M. 20 gennaio 2023.

La partecipazione alla suddetta procedura ha tuttavia comportato, per espressa previsione di legge, la *rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura*

conseguente al rapporto onorario pregresso [art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234].

In relazione ai suddetti ricorrenti si è quindi senz'altro perfezionato il requisito della rilevanza ai fini della proposizione della questione di legittimità costituzionale della prefata normativa, dal momento che è da questa normativa che dipende, sul piano sostanziale, la rinuncia ai diritti nascenti dal rapporto pregresso, e, su quello processuale, la sopravvenuta impossibilità di coltivare le azioni concernenti i suddetti diritti, oggetto dell'odierno giudizio pendente.

La applicazione della normativa primaria qui in contestazione comporterebbe quindi il non accoglimento della domanda come conseguenza della rinuncia derivante automaticamente *ex lege* dalla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

10.- Ad analogo esito non si perviene, invece, in relazione ai ricorrenti Calogero Ingrilli e **omissis** i quali non hanno partecipato alle predette procedure di conferma e non hanno mai percepito, per come da essi stessi dichiarato e autocertificato in giudizio, la indennità prevista dal comma 2, del cit. art. 29 (*I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato*

per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato).

Nei loro confronti, pertanto, non si è verificata alcuna preclusione a rivendicare le pretese legate al rapporto onorario pregresso e a coltivare l'odierno appello, con la conseguenza che la questione di costituzionalità non è sollevata in relazione alle loro posizioni.

11.- Ciò chiarito, va tuttavia respinta l'istanza, dai medesimi avanzata, di separare le posizioni processuali affinché nei loro confronti la causa sia immediatamente decisa nel merito, non essendo ciò necessario, né opportuno, considerata la natura collettiva del ricorso proposto, la complessità del contenzioso (su parte del quale, come si è poc'anzi detto, si è anche già pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea) e la ragionevole compatibilità del giudizio con i tempi di definizione dell'incidente di costituzionalità in riferimento alle posizioni dei ricorrenti **omissis**

omissis .

12.- Mette poi conto di chiarire alla Corte, sempre in punto di rilevanza, l'esatta materia del contendere in relazione alla quale la questione di costituzionalità è sollevata.

Ciò in quanto, in corso di giudizio, con memoria depositata in data 2 ottobre 2024, gli appellanti hanno modificato le domande proposte, in alcuni casi meglio precisandole (*emendatio libelli*), in altri casi ampliandone il contenuto (*mutatio libelli*).

13.- Con la sentenza parziale e non definitiva n. 770/2025, passata in giudicato, il Collegio ha ritenuto ammissibili:

(i) la domanda avente ad oggetto il *diritto ad aver riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione,*

Ministero della Giustizia, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, secondo la rispettiva anzianità di servizio, modificata, rispetto a quella originaria proposta in ricorso, attraverso l'elisione del riferimento alla *stabilizzazione nei ruoli della magistratura professionale* (punto 17.2. della motivazione). In particolare, si è ritenuto legittimamente esercitato il diritto alla *emendatio libelli*, in quanto, al tempo della proposizione del ricorso, la *stabilizzazione* rappresentava per tutti i ricorrenti l'unico rimedio, in mancanza di altra specifica sanzione, per porre fine ai pregiudizi derivanti dalla sostenuta illegittima reiterazione dei contratti a termine. A seguito delle modifiche nelle more apportate dall'art. 1, comma 629, della legge n. 234/2021, all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017, invece, il continuare a fare riferimento alla *stabilizzazione* avrebbe potuto ingenerare confusione tra le posizioni processuali, posto che i ricorrenti Ingrilli **omissi** decidevano di non aderire alla suddetta procedura e di non percepire l'indennità prevista dal cit. art. 29, comma 2, facendo così salvo il loro diritto a coltivare le pretese nascenti dal rapporto onorario pregresso, oggetto dell'odierno contenzioso, mentre i ricorrenti **omissis** **omissis**, al contrario, vi aderivano, definitivamente stabilizzandosi, così incorrendo nella rinuncia prevista dall'art. 29, comma 5, decreto legislativo n. 116/2017, e di qui manifestando il loro personale e attuale interesse a instare affinché sia sollevata la presente questione di legittimità costituzionale.

(ii) La domanda concernente l'accertamento del *diritto al pagamento della retribuzione pro-die proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo pieno e indeterminato*, ora estesa anche al *diritto al pagamento delle ferie non godute, dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo*

indeterminato con interessi e rivalutazione economica, ritenendo indissolubilmente legati i due diritti, quello cioè al godimento delle ferie e quello alla loro retribuzione, ove non godute (punto 17.3 della motivazione).

(iii) La domanda avente ad oggetto l'accertamento della abusiva reiterazione dei contratti a termine, ritenendo irrilevante che la domanda in questione fosse stata originariamente formulata in via subordinata e ora, invece, proposta in via cumulativa alle altre (punto 17.5 della motivazione).

14.- Con la medesima sentenza, invece, il Collegio ha ritenuto inammissibili:

(iv) la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro onorario a tempo determinato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ove intesa nel senso di costituire un rapporto *ex novo* alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, domanda in relazione alla quale il giudice di primo grado aveva già indicato come fornito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale quindi la causa avrebbe dovuto essere riassunta (punti 17 e 17.1 della motivazione);

(v) la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della tutela previdenziale assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del trattamento di fine rapporto, per genericità, non essendo stati allegati e provati gli elementi di fatto rilevanti ai fini del riconoscimento delle specifiche tutele, ferma la proponibilità con altro giudizio (punto 17.4 della motivazione).

15.- In definitiva, le domande ammissibili, in relazione alle quali si può affermare la rilevanza dell'incidente di costituzionalità, sono quelle indicate al precedente punto 13.

Più in particolare, solo per esse e solo per i ricorrenti **omissis omissis** si può affermare che, ove la questione di costituzionalità non venisse accolta, questo giudice si troverebbe nella condizione di dovere fare necessaria

applicazione del disposto di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. [*“Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso (...) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione”*], stante la sopravvenuta impossibilità, per le parti private, di conseguire il bene della vita al quale aspirano, impossibilità derivata, per l'appunto, dall'aver esse partecipato (con esito positivo) alla menzionata procedura con il descritto automatico effetto di rinuncia alle pretese nascenti dal rapporto onorario pregresso ai sensi del cit. art. 29, comma 5, decreto legislativo n. 116/20117 come contropartita della avvenuta stabilizzazione.

16.- Infine, ancora in punto di rilevanza, mette conto di evidenziare che il Collegio, sempre con la prefata sentenza parziale, ha respinto anche l'eccezione del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., di conseguenza affermando la legittima devoluzione al giudice d'appello della cognizione sulla intera controversia ed escludendo in via definitiva la regressione della causa al giudice di primo grado (punto 16 della motivazione).

IV.- LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La disposizione contenuta all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2027, come modificato dall'art. 1, comma 629, punto 5, della legge n. 234/2021, nella parte in cui prevede che *La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso*, comporta dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 111 e 117, comma 1, della Costituzione, in riferimento all'art. 47, CDFUE e 6, paragrafo 1, CEDU. Più in particolare, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la norma sembra violare il diritto di difesa e il principio del giusto processo, in quanto: a) subordina l'accesso alla procedura di conferma alla rinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti e pretese maturati nel

corso del rapporto pregresso; b) determina una compressione eccessiva e sproporzionata del diritto di agire in giudizio attraverso una rinuncia preventiva e generalizzata imposta *ex lege*; c) fa discendere dalla mera partecipazione ad una procedura concorsuale pubblica la compressione del diritto costituzionalmente garantito di accesso alla tutela giurisdizionale; d) induce la parte privata a sacrificare ingiustamente la tutela giudiziaria delle pretese pregresse per accedere a quelle future, sostanzialmente imponendogli di scegliere tra la continuazione dei contenziosi in essere e la presentazione della domanda di conferma, che comporta rinuncia ad ogni pregressa pretesa e la stabilizzazione pro futuro del rapporto di lavoro, presentata quale contropartita rispetto alla definitiva perdita a tacitazione di ogni rivendicazione passata, anche se oggetto di giudizio pendente; e) altera la parità delle parti processuali, attribuendo un'ingiustificata posizione di vantaggio alla parte pubblica; f) confligge con il diritto dei cittadini, e nella fattispecie dei lavoratori, a un ricorso effettivo dinnanzi ad un giudice, in condizioni di parità, senza che una parte pubblica, il Ministero della Giustizia, possa avvantaggiarsi degli effetti di una normativa promanante dallo Stato, idonea a frustrare il conseguimento delle situazioni giuridiche azionate dai privati; g) influenza indebitamente la decisione di un giudizio pendente in cui lo Stato è parte, per il tramite del Ministero della giustizia, determinando l'esito favorevole per la parte pubblica intimata in giudizio, con corrispondente esito sfavorevole per la parte privata ricorrente, così definitivamente precludendo, attraverso la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, la decisione sulle domande per il periodo precedente la stabilizzazione.

Inoltre, la norma sembra contrastare anche, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con l'art. 47, della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea (CDFUE), e con l'art. 6, della Carta europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che garantiscono anch'essi il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, espressione di valori comuni di libertà, sicurezza e giustizia e di principi di democrazia e dello Stato di diritto.

Imponendo, infatti, la norma, una rinuncia generalizzata alle pretese pregresse quale condizione per l'accesso alla procedura di conferma, si traduce in un irragionevole privilegio in favore dello Stato a danno dei diritti dei lavoratori, in violazione anche dei principi europei di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto del lavoratore a un ricorso effettivo.

V.- LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.

Alla stregua dei rilievi fin qui svolti, questo Giudice ritiene quindi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 (*Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio*), comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

In particolare, è censurata la previsione secondo cui *La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.*

Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti

alla Corte costituzionale, secondo le modalità indicate in dispositivo.

Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della pronuncia della Corte costituzionale decorrerà il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione settima), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 (*Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio*), comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione.

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO